

Otto paginette otto, forse troppo poche nella marea d'informazioni che, sindacati, datori di lavoro, quotidiani, radio e televisione, stanno proponendo, in questi giorni, sul TFR. Otto pagine utili per ricordare alcuni termini ostici: pensione retributiva, contributiva, fondi, rendita, capitale, tassazione. Otto pagine tratte dalla documentazione della **CGIL** e della **FISAC** per venire incontro alle vostre domande ed ai vostri dubbi, ricordandovi che quello che non troverete in questi fogli lo potrete chiedere ai delegati della **FISAC-CGIL** sempre pronti a rispondere alle vostre domande ed ai vostri dubbi.

La Pensione INPS

• **Metodo retributivo**: lavoratori che al 01/01/1996 avevano un'anzianità contributiva maggiore di 18 anni.

• L'importo del trattamento pensionistico è calcolato in rapporto alla retribuzione media percepita negli ultimi anni moltiplicata per una percentuale (aliquota di rendimento).

Ad esempio nel sistema privato (INPS):

35 (anni di contributi) x 2% (in media) = 70%;

40 (anni di contributi) x 2% (in media) = 80%.

• **Metodo contributivo**: lavoratori neo-assunti a partire dal 01/01/1996.

Al momento del pensionamento il montante contributivo sarà convertito in pensione moltiplicandolo per un coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica.

M x C

M: montante contributivo individuale, somma dei contributi versati durante l'arco della vita lavorativa e rivalutati secondo la crescita media del PIL nel quinquennio precedente.

C: coefficiente di trasformazione relativo all'età alla data di decorrenza della pensione, determinata in base alle aspettative di vita, all'equilibrio demografico.

Esempio: il lavoratore A comincia a lavorare a 15 anni e dopo 40 anni di contributi va in pensione a 55 anni. Il lavoratore B ha cominciato a 25 anni e dopo 40 anni va in pensione a 65 anni. A parità di contributi A prenderà una pensione più bassa di B perché la prenderà per più anni, sulla base delle attese di vita.

• **Metodo misto (retributivo/contributivo)**: lavoratori che al 01/01/1996 avevano un'anzianità



contributiva inferiore ai 18 anni. Si applicano, mediante lo schema del pro-rata, il metodo retributivo e quello contributivo.

La Pensione Complementare

La Contribuzione. Gli accordi collettivi (Ccnl, aziendale) stabiliscono la misura della contribuzione:

1. quota lavoratore
2. quota azienda
3. Tfr (100% o una percentuale per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28.04.93)

Il Dlgs. 252/05 prevede la possibilità per il lavoratore di effettuare versamenti aggiuntivi usufruendo della deducibilità fiscale nel limite di **5.164,57 €** l'anno. Concorre a formare tale massimale la quota del lavoratore e dell'azienda, **non il Tfr**. Eventuali contributi eccedenti tale limite, e quindi non dedotti direttamente dall'Azienda in busta paga, devono essere segnalati al Fondo d'appartenenza entro il **31 dicembre dell'anno successivo**, per evitare che siano nuovamente tassati al momento dell'erogazione del Fondo.

Capitalizzazione individuale: i contributi individuali versati da ciascun aderente confluiscono nella **posizione pensionistica individuale** e sono investiti nel mercato finanziario.

Le Spese: I Fondi Pensione Negoziali **non hanno un fine di lucro**, al contrario dei fondi bancari ed assicurativi che tendono a realizzare un profitto per remunerare l'azionista di riferimento. I fondi negoziali non hanno i costi della rete commerciale e parte delle spese amministrative sono a carico delle imprese. Ne consegue che i fondi negoziali costano meno dei fondi bancari ed assicurativi. I costi medi secondo la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione sono i seguenti:

1. Fondi negoziali 0,46% sul patrimonio.
2. Fondi aperti 1,30% sul patrimonio.
3. P.i.P. 2,30% sul patrimonio.

La Gestione finanziaria

1. **Monocomparto:** un'unica linea di investimento con rendimento uguale per tutti gli aderenti. Non esiste rischio di perdita del capitale ed è assicurato un rendimento minimo.
2. **Pluricomparto:** due o più linee d'investimento con rendimenti differenti per singolo comparto. I lavoratori scelgono il comparto e possono cambiarlo, dopo un periodo minimo di permanenza con modalità stabilite da ogni fondo. Rischio di perdita del capitale a carico del socio, ma con la possibilità di conseguire rendimenti più elevati nel lungo periodo.

Fondi "preesistenti"

Si chiamano così perché sono nati prima della riforma Dini (Dlgs 124/93). Nel settore delle assicurazioni e del credito sono molti i Fondi che rientrano in questa categoria, ed hanno tempo fino al **31 Maggio 2007** per adeguarsi alle nuove normative.

Le Prestazioni al momento del pensionamento

1. **La Rendita.** Si consegue il diritto alla prestazione pensionistica al raggiungimento dei requisiti d'accesso al pensionamento e con un minimo di 5 anni di partecipazione al fondo. L'importo è

determinato applicando al capitale maturato un tasso di conversione che tiene conto dell'aspettativa teorica di vita dell'associato. L'erogazione è effettuata da un'assicurazione con cui il Fondo ha stipulato una convenzione. L'importo iniziale è rivalutato annualmente in base al rendimento che



l'Assicurazione realizza investendo il capitale in titoli di Stato. Al momento del pensionamento il lavoratore può richiedere la reversibilità.

2. **La forma mista.** L'associato che ha diritto alla rendita può ritirare fino al 50% in capitale ed il rimanente in rendita

3. **Il Capitale:** qualora l'importo della rendita, ottenuto convertendo il 70% del capitale maturato, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'associato può optare per la liquidazione dell'intero capitale.

Hanno diritto al capitale i lavoratori con meno di 5 anni d'adesione.

I lavoratori che risultano essere iscritti entro il 28.04.93 ad un Fondo Pensione Preesistente, (già istituito alla data del 23 Ottobre 1992), hanno diritto alla liquidazione dell'intero capitale, in questo caso, sull'intero importo, sarà applicata un'imposta sostitutiva calcolata secondo le regole in vigore al 31 dicembre 2006.

La tassazione sulle prestazioni: dal 1.1.2007 le prestazioni dei Fondi Pensione (rendita o capitale), al netto degli interessi già assoggettati ad imposta del 11%, **sono tassate con aliquota unica del 15% ridotta, in ragione di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15°, fino al limite di riduzione del 6%.** Le somme maturate fino al 31.12.2000 e dal 1.1.2001 al 31.12.2006 sono tassate in base alle previgenti normative.

Essendo prevista una tassazione sostitutiva, la rendita o il capitale erogati dal fondo non concorrono alla formazione della base imponibile Irpef (non fanno cumulo).

Il Tfr continuerà ad essere tassato con l'aliquota media degli ultimi 5 anni (minimo 23%).

Eventi precedenti il pensionamento

Cambio Azienda

Quando si risolve il rapporto di lavoro, l'associato può:

1. mantenere la posizione presso il fondo; non versa alcuna contribuzione ma beneficia dei rendimenti realizzati dal Fondo.
2. trasferire la posizione presso il fondo negoziale applicato nella nuova azienda. L'anzianità d'iscrizione maturata presso il fondo di provenienza è valida anche nel nuovo Fondo.
3. riscattare la posizione.

Premorienza: decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni

L'intera posizione è riscattata dagli eredi o in mancanza da altra persona designata. Il capitale, al netto degli interessi già assoggettati ad imposta, è tassato col 15%, ridotto di uno 0,30% per ogni anno d'iscrizione eccedente il 15°, fino al limite di riduzione del 6%.

Trasferimento in costanza di rapporto di lavoro

Decorsi due anni dall'iscrizione il lavoratore può trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare. Questa regola permette, a chi è già iscritto ad un Fondo, all'atto del conferimento del TFR, di trasferire, immediatamente dopo, la sua posizione ad un altro Fondo, con, però, la perdita del contributo versato dal datore di lavoro a meno che vi sia un accordo aziendale diverso.

Riscatti del Fondo Pensione

1° Caso ➤ *Invalidità permanente o in caso di disoccupazione per più di 48 mesi.*

Ammontare: riscatto totale.

Fiscalità: Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino al limite massimo di riduzione del 6%.

2° Caso ➤ *Cessazione del rapporto di lavoro che comporti disoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi o in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni.*

Ammontare: Riscatto parziale nella misura massima del 50% della posizione maturata.

Fiscalità: Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino al limite massimo di riduzione del 6%.

3° Caso ➤ *Perdita dei requisiti di partecipazione (cessazione del rapporto di lavoro) sulla base del DL 252/2005, delle direttive COVIP e di quanto previsto dagli statuti dei fondi pensione negoziali e della contrattazione collettiva.*

Ammontare: Riscatto totale.

Fiscalità: Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta del 23%.

Anticipazioni

1° Caso ➤ *Spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per sé, per il coniuge e per i figli.*

Quando: In qualsiasi momento.

Ammontare: 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.

Fiscalità: Sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione fino al limite massimo di riduzione del 6%.

2° Caso ➤ *Acquisto o ristrutturazione della prima abitazione per sé o per i figli.*

Quando: Dopo otto anni di iscrizione.

Ammontare: il 75% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.

Fiscalità: Sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo di imposta 23%.

3° Caso ► *Ulteriori esigenze (senza la necessità di giustificarne l'utilizzo).***Quando:** dopo otto anni d'iscrizione.**Ammontare:** il 30% della posizione individuale maturata al momento della richiesta.**Fiscalità:** Sull'importo erogato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta si applica una ritenuta a titolo d'imposta 23%.**In ogni caso, non è possibile superare il limite del 75% degli importi accumulati, tenendo conto anche di eventuali anticipazioni già ottenute in precedenza.**

L'anzianità maturata presso altri fondi è valida ai fini del raggiungimento degli otto anni; le anticipazioni possono essere richieste ogni volta che sussistano i requisiti di cui sopra.

Queste modalità non valgono per il Tfr in azienda dove si applicano le norme attualmente in vigore.

Il Trattamento di Fine Rapporto**Il TFR** spetta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa. In caso di morte l'importo è devoluto ai familiari con l'aggiunta di un importo pari a quello di mancato preavviso.**Come si calcola.** Il t.f.r. è il **6,91%** della retribuzione lorda annua e va' a sommarsi alle quote precedentemente accantonate e rivalutate annualmente. Per retribuzione annua s'intendono tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, con l'esclusione dei rimborsi spese. Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell'anno, la quota e' proporzionalmente ridotta, considerando come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.**Rivalutazione delle quote accantonate.** Al 31 dicembre d'ogni anno, oltre a calcolare la quota da accantonare per l'anno stesso, il datore di lavoro deve rivalutare il fondo complessivo accantonato negli anni precedenti. Il tasso di rivalutazione da applicare e' composto da due voci, **una fissa (1,5%) ed una variabile (75% dell'aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT).**

Qualora il lavoratore si dimetta nel corso dell'anno la voce fissa del 1,5%, va frazionata in dodicesimi d'anno (pari allo 0,125% per ogni mese) in rapporto al numero di mesi lavorati in quell'anno.

L'opzione sul TFR

Tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli del settore "pubblico", devono indicare la destinazione del TFR che **matura a decorrere dal 1° gennaio 2007** (o dalla data d'assunzione se successiva).

Il **TFR maturato** sino alla data del **31 dicembre 2006** non è oggetto di opzione e **resta dove già posto**.

I dipendenti in servizio al 1° gennaio 2007 devono compiere la propria scelta relativa alla destinazione del TFR **entro il 30 Giugno 2007**, utilizzando il modulo **TFR1**.

I lavoratori **assunti dal 1° gennaio 2007**, devono compiere la propria scelta entro **6 mesi dalla data d'assunzione**, utilizzando il modulo **TFR2**.

In ogni caso, in assenza di una scelta esplicita da parte del lavoratore, il TFR sarà comunque **destinato alla previdenza integrativa** (cosiddetto silenzio/assenso) con versamento presso una specifica linea garantita di cui dovrà dotarsi il Fondo Pensionistico di riferimento. I modelli **TFR1** e **TFR2** dovranno essere messi a disposizione dalle Aziende in tempo utile per consentire l'esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori; **eventuali segnalazioni già inviate con altra modulistica dovranno essere ripetute**.

La scelta di devolvere il TFR alla previdenza integrativa è irrevocabile. Il TFR lasciato in Azienda, al contrario, può essere in qualunque momento, con riferimento a quello maturando dalla data di opzione, destinato a Fondi Pensione.

Lo "status" del lavoratore (iscritto o non iscritto alla previdenza integrativa, con data di prima assunzione ante o post 29 aprile 1993) e il momento in cui viene esercitata l'opzione determinano effetti diversi in merito alla destinazione del TFR.



Le scelte possibili per il TFR: istruzioni per l'uso

Per le aziende che alla data del 31 dicembre 2006 hanno **50 o più dipendenti**, è introdotto l'obbligo di trasferire il TFR maturando, lasciato presso di loro, ad un apposito Fondo di tesoreria costituito presso l'INPS.

Pertanto, per coloro che opereranno per il mantenimento presso l'Azienda, il TFR maturato dal 1° gennaio, o dalla data d'assunzione, sarà versato al Fondo di Tesoreria presso l'INPS.

Nei confronti del TFR trasferito presso il Fondo di Tesoreria INPS, le Aziende rimangono comunque i soggetti responsabili della liquidazione a favore dei lavoratori (anche nel caso di anticipazioni richieste per le causali previste dalla legge e dagli accordi aziendali), con rivalsa nei confronti dell'INPS.

Fermo restando che in caso di "**scelta tacita**" (cioè se non si esprime alcuna indicazione) ci sarà il versamento del TFR maturando a partire dal 1° luglio 2007 (o trascorsi sei mesi dalla data d'assunzione

se successiva al 1° gennaio 2007) nel Fondo Pensioni di riferimento, le possibili "scelte esplicite" che i lavoratori possono effettuare sono:

► **lavoratori già iscritti al Fondo che versano tutto il TFR a previdenza integrativa:** non devono effettuare alcuna scelta.

► **lavoratori già iscritti al Fondo che NON versano TFR a previdenza integrativa:** devono scegliere se indirizzare l'intero TFR al Fondo Pensione o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR1 sezione 3 o sezione 4** a seconda che si applichino o meno accordi sul trasferimento del TFR, **fermo restando che le opzioni a disposizione dei lavoratori, in questione, saranno esclusivamente la prima (mantenimento del TFR in azienda) e la terza (conferimento integrale del TFR maturando), come da delibera COVIP del 21/3/07.**

► **lavoratori assunti al 31/12/06 NON iscritti a Fondi Pensione, con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:** possono versare al Fondo Pensione l'intero TFR o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR1 sezione 1.**

► **lavoratori assunti al 31/12/06 già iscritti al fondo che versano parte del TFR a previdenza integrativa, con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993:** devono scegliere se indirizzare l'intero residuo del TFR al Fondo Pensione di riferimento o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR1 sezione 2.**

► **lavoratori assunti al 31/12/06 NON iscritti a Fondi Pensione, con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993:** possono versare al Fondo Pensione l'intero TFR o quota parte di esso, nelle misure previste da accordi aziendali (in assenza di tali accordi, la quota minima da versare è pari al 50% del TFR) o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR1 sezione 3 o sezione 4** a seconda che si applichino o meno accordi sul trasferimento del TFR.

► **lavoratori assunti dopo il 31/12/06, con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:** possono versare al Fondo Pensione l'intero TFR o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR2 sezione 1.**



► **lavoratori assunti dopo il 31/12/06, con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993.** possono versare al Fondo Pensione l'intero TFR o quota parte di esso, nelle misure previste da accordi aziendali (in assenza di tali accordi, la quota minima da versare è pari al 50% del TFR) o mantenerlo in azienda (con successivo trasferimento al Fondo di Tesoreria INPS). Devono compilare il modulo **TFR2 sezione 2 o sezione 3** a seconda che si applichino o meno accordi sul trasferimento del TFR.

PERCHÉ ADERIRE AD UN FONDO PENSIONE NEGOZIALE?

1. Per rafforzare i diritti pensionistici
2. Perché è istituito con la contrattazione collettiva ed è strutturato attraverso una forma associativa con organismi di rappresentanza dei lavoratori.
3. La forma negoziale tutela meglio mediante la contrattazione e la solidarietà interna i lavoratori.
4. Non ha scopo di lucro.
5. La gestione finanziaria è affidata a gestori finanziari tramite bando pubblico.
6. L'attività dei gestori è controllata ed indirizzata dal Consiglio di amministrazione eletto dall'assemblea dei delegati (rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro).
7. In questi anni sono riusciti ad avere risultati positivi nonostante la difficile situazione economica e l'andamento dei mercati negli anni 2001 - 2002.
8. Si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva.

Per saperne di più: <http://www.tfrnewscgil.it/>



FISAC-CGIL. SEMPRE DALLA TUA PARTE.

Si ringrazia Paolo De Andrea che ha realizzato, per la CGIL, una striscia a fumetti dove racconta l'Italia di fronte all'opportunità dei Fondi pensione.

Varese, Marzo 2007.